



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Roma, 21 novembre 2016

Circolare n. 55 /2016
All. 2

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

OGGETTO: Decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, art. 10. Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Come anticipato con circolare n. 53 del 15 novembre, il decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (in G.U. n. 264 dell'11 novembre) reca all'art. 10 disposizioni "per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016".

Per l'attuazione di tali disposizioni d'urgenza, a poche settimane dallo svolgimento della consultazione referendaria e pur nella consapevolezza che le situazioni in sede locale sono tuttora in evoluzione, si forniscono le seguenti istruzioni sulle quali si richiama la particolare attenzione delle SS.LL..

1) ELETTORI INTERESSATI

Ai sensi del comma 1 del citato art. 10, gli elettori residenti in comuni specificamente individuati che, a seguito degli eventi sismici, sono "temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza per motivi di inagibilità della propria abitazione o per provvedimenti di emergenza", possono chiedere di essere ammessi a votare nel comune di dimora.

Ai sensi del successivo comma 6, gli elettori residenti e tuttora dimoranti in comuni che non sono "nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della

consultazione referendaria", sono ammessi al voto "in uno o più comuni vicini", con le modalità illustrate più in dettaglio al punto 7), lett. b) e al punto 8).

2) COMUNI INTERESSATI

Ai sensi del medesimo comma 1, i comuni - i cui elettori possono votare nel comune di dimora - sono quelli già individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (pubblicato in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2016)- riportati, comunque, in allegato alla presente circolare- e quelli che verranno individuati, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 205/2016, con ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il cui elenco si fa riserva di comunicare.

Sono interessati all'ammissione al voto degli elettori dimoranti nel proprio territorio i comuni dove sono alloggiati, presso strutture ricettive o di accoglienza, presso abitazioni private o altre dimore, gli elettori residenti nei comuni terremotati di cui al citato comma 1.

Possono essere, altresì interessati, ai sensi del citato comma 6, i comuni vicini a quelli che, colpiti dal terremoto, non sono "nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria".

3) ADEMPIMENTI DEGLI ELETTORI ALLOGGIATI FUORI RESIDENZA

Gli elettori temporaneamente alloggiati in comuni diversi da quelli di residenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 10, possono, entro il quinto giorno antecedente la votazione, quindi **entro martedì 29 novembre**, far pervenire al Sindaco del comune di dimora la richiesta di esercitare il diritto di voto presso tale comune. A tale istanza vanno allegati:

- autocertificazione, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, articolo 10, del decreto-legge in oggetto e di godere dell'elettorato attivo;
- copia di un documento d'identità;
- copia della tessera elettorale personale o dichiarazione di suo smarrimento.

Si allega il modello della richiesta e relativa autocertificazione.

4) ADEMPIMENTI DEI COMUNI OVE SONO TEMPORANEAMENTE ALLOGGIATI GLI ELETTORI

I comuni di temporanea dimora degli elettori che chiedono di votare fuori residenza, devono provvedere, ai sensi dei commi 3 e 4, primo periodo, dell'art. 10, ai seguenti adempimenti:

- consegnare ad ogni elettore richiedente un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale di rispettiva assegnazione. Tale consegna può avvenire al momento della presentazione a mano della richiesta,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- o, comunque, con altra modalità che ne assicuri la tempestività del rilascio, ad esempio mediante distribuzione presso le strutture ricettive o di accoglienza;
- trasmettere ai comuni di rispettiva residenza i nominativi degli elettori ammessi al voto, non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, quindi, **non oltre giovedì 1° dicembre**;
 - dare notizia ai presidenti degli uffici di sezione degli elettori rispettivamente assegnati. L'elenco sarà predisposto e consegnato a ciascun presidente il giorno di insediamento del seggio, quindi, **sabato 3 dicembre**.

I comuni, nel caso di presentazione di un elevato numero di domande di ammissione al voto di elettori fuori residenza, possono proporre, alle competenti Commissioni elettorali circondariali, l'istituzione di seggi speciali, come si illustrerà più in dettaglio al punto 7), lett. a).

5) ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE COSTITUITI NEI COMUNI DI DIMORA DEGLI ELETTORI AMMESSI AL VOTO FUORI RESIDENZA

I presidenti degli uffici di sezione, ai sensi del comma 4, secondo periodo, dell'art. 10, devono curare i seguenti adempimenti:

- acquisire, sabato 3 dicembre, l'elenco degli elettori ammessi al voto fuori residenza e assegnati al proprio ufficio sezionale e autenticare un corrispondente numero di schede;
- ammettere al voto tali elettori, previa esibizione del documento d'identità e dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata dal comune di dimora;
- prendere nota delle generalità di tali elettori, al pari di quanto avviene per i militari e i naviganti (aviatori e marittimi), sia nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (paragrafo 11, pagine 15 e 16), sia nella lista elettorale aggiunta (modelli n. 20 Ref./m, per gli elettori di sesso maschile e n. 20 Ref./f, per quelli di genere femminile). Nelle apposite colonne del paragrafo del verbale, dopo il "cognome e nome" e il "luogo e data di nascita", alla voce "titolo in base al quale l'elettore è ammesso a votare" sarà sufficiente indicare "D.L. 205/2016", mentre alla colonna successiva ("indicazione del comune e della relativa sezione elettorale nelle cui liste è iscritto l'elettore") sarà menzionato solo il comune di iscrizione elettorale. Analogamente sarà fatto nelle liste elettorali aggiunte maschili e femminili. Qualora gli spazi del citato paragrafo del verbale non siano sufficienti per prendere nota di tutti gli elettori, saranno aggiunte al paragrafo del verbale ulteriori pagine numerate progressivamente (16-bis, 16-ter e così via).

6) ADEMPIMENTI DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI

I comuni colpiti dagli eventi sismici, individuati dalla legge come illustrato al primo periodo del punto 2), devono anzitutto accertare di essere o meno nelle condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria, verificando in particolare:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

- che siano agibili e utilizzabili i fabbricati e i locali che ospitano le sezioni elettorali o, in alternativa, per sopraggiunte gravi circostanze, siano individuabili altri luoghi di riunione degli elettori, ai sensi dell'art. 38, commi terzo e quarto, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, i cui termini vanno considerati ordinatori;
- che sia possibile costituire uno o più uffici di sezione, composti, com'è noto, da un presidente, un segretario e tre scrutatori;
- che all'interno del territorio comunale vi siano adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza sia per consentire l'accesso degli elettori ai seggi, sia per il trasporto del materiale elettorale, ivi compreso i verbali delle operazioni dei seggi e le schede votate.

All'esito degli accertamenti, i comuni, entro **il 26 novembre**, con nota del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo (ovvero un suo delegato), indirizzata alla Commissione elettorale circondariale e al Prefetto competenti, dovranno rendere noto:

- l'eventuale impossibilità di svolgere la consultazione referendaria nel loro territorio,
oppure
- la possibilità di svolgere la consultazione variando i luoghi di riunione degli elettori, eventualmente riducendo e accorpendo le sezioni elettorali, anche in relazione al residuo numero di elettori residenti e tuttora dimoranti nel comune, nonché allestendo le sezioni stesse, ove necessario, in caso di inagibilità dei fabbricati e locali a ciò destinati, in strutture alternative o moduli provvisori (tensostrutture, container, ecc.), che assicurino l'accessibilità e la sicurezza degli elettori, la segretezza del voto e che risultino idonei all'adozione di adeguate misure di vigilanza.

In questo ultimo caso, i comuni faranno, quanto prima, conoscere il numero, se variato in diminuzione, delle sezioni elettorali da costituire, dandone comunicazione alla Commissione elettorale circondariale - per l'approvazione e i conseguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 38, terzo e quarto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 - e al Prefetto. I comuni predisporranno anche l'elenco degli elettori da iscrivere in ciascuna lista sezionale, prendendo nota degli elettori che avranno chiesto di votare "fuori residenza" nei comuni di temporanea dimora, ai sensi del comma 3 dell'art. 10.

Gli stessi comuni daranno notizia agli elettori delle variazioni dei luoghi dei seggi elettorali con manifesto e/o altre forme idonee di avviso al pubblico.

I Prefetti informeranno, con tempestività, questa Direzione centrale dei comuni impossibilitati a svolgere la consultazione e di quelli in cui sia variata in diminuzione l'entità delle sezioni elettorali, specificandone il numero aggiornato.

7) ADEMPIMENTI DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

Particolare rilievo assume l'attività delle Commissioni elettorali circondariali che, con il supporto delle Prefetture e dei comuni, dovranno svolgere opera di vigilanza sulla corretta attuazione di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 10.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

a) Le Commissioni, "ove strettamente necessario", possono provvedere, in applicazione del citato comma 5, su proposta dei comuni di dimora degli elettori che chiedono di votare "fuori residenza", all'istituzione di seggi speciali, la cui composizione (un presidente e due scrutatori) e il cui funzionamento sono stabiliti dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per la raccolta del voto di un numero complessivo di elettori dimoranti presso strutture ricettive e di accoglienza pari ad almeno trecento. Poiché la norma prevede che tali strutture possano essere ubicate in comuni diversi (due o più), le Commissioni, fino al penultimo giorno antecedente quello della votazione, quindi, **venerdì 2 dicembre**, devono curare i seguenti adempimenti:

- acquisire le proposte dei comuni di dimora, il numero e l'ubicazione delle strutture ricettive e di accoglienza interessate, il numero e i nominativi degli elettori temporaneamente alloggiati nelle anzidette strutture;
- valutare e individuare il numero di seggi speciali da istituire, ripartendo tra essi le strutture ricettive e di accoglienza presso le quali raccogliere il voto e gli elettori ivi ospitati, nel numero minimo di almeno trecento elettori per ogni seggio speciale;
- coordinare i comuni di dimora nella predisposizione di liste elettorali aggiunte nelle quali iscrivere gli elettori ammessi a votare nei suddetti seggi speciali;
- individuare il comune e il rispettivo ufficio di sezione al quale il seggio speciale deve fare riferimento, per la consegna delle schede votate che il seggio "madre" deve scrutinare, nonché per la successiva restituzione del materiale elettorale;
- chiedere alla competente Corte d'appello la nomina di un presidente per ogni seggio speciale istituito e al comune di ubicazione del seggio "madre" la designazione dei due scrutatori, attingendo alla graduatoria già formata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 8 marzo 1989, n. 95.

Le prefetture, sempre per il tramite dei comuni, provvederanno alla fornitura ai seggi speciali del materiale elettorale; tali seggi, per la verbalizzazione delle rispettive operazioni, potranno utilizzare, con le opportune correzioni manuali, il modello di verbale predisposto per i seggi speciali costituiti presso luoghi di cura (Modello n. 16/Ref.).

I Prefetti daranno comunicazione a questa Direzione Centrale del numero dei seggi speciali costituiti, del comune di ubicazione del relativo seggio "madre", nonché del numero di elettori complessivamente assegnati ai seggi speciali.

b) In applicazione del citato comma 6, i Sindaci dei comuni impossibilitati ad assicurare il regolare svolgimento del referendum individuano gli elettori per l'ammissione al voto in uno o più comuni "vicini", sentite le Commissioni elettorali circondariali. Le Commissioni, fino al penultimo giorno antecedente la votazione, quindi, **venerdì 2 dicembre**, cureranno, in particolare, i seguenti adempimenti:

- verificare che i comuni della provincia colpiti dagli eventi sismici- individuati dalla legge come illustrato al primo periodo del punto 2)- siano in condizioni di assicurare il regolare svolgimento della consultazione referendaria;



- acquisire dai predetti comuni il numero e i nominativi dei propri cittadini, in possesso del diritto di elettorato attivo, che risultino dimorare tuttora nel comune di residenza;
- verificare l'assegnazione di ciascuno degli elettori residenti e tuttora dimoranti nei comuni colpiti dagli eventi sismici presso uno o più comuni "vicini";
- invitare i sindaci dei comuni "vicini" a rilasciare l'attestazione di ammissione al voto a ciascuno degli elettori rispettivamente assegnati, con l'indicazione della sezione presso la quale esercitare il voto.

I Prefetti daranno comunicazione a questa Direzione Centrale dei comuni e del rispettivo numero di elettori ammessi a votare ai sensi del medesimo comma 6.

8) ADEMPIMENTI DEI COMUNI PRESSO I QUALI SONO AMMESSI AL VOTO GLI
ELETTORI DEI COMUNI IMPOSSIBILITATI AD ASSICURARE LO
SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA
ADEMPIMENTI DEI RELATIVI UFFICI DI SEZIONE

I comuni presso i quali sono ammessi al voto gli elettori dei comuni impossibilitati ad assicurare lo svolgimento della consultazione referendaria predispongono l'elenco di tali elettori per ciascun Ufficio di sezione di rispettiva assegnazione. L'elenco sarà consegnato a ciascun presidente il giorno di insediamento del seggio, quindi **sabato 3 dicembre**.

I presidenti degli uffici di sezione interessati devono curare i medesimi adempimenti indicati al punto 5).

* * *

Le SS. LL. vorranno portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle Corti di appello, dei Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, dei Sindaci e dei Segretari comunali e, per il loro tramite, nella parte di interesse, anche dei Presidenti degli uffici di sezione, assicurando ogni ulteriore, responsabile attività di vigilanza e di verifica in merito ad eventuali criticità che possano compromettere l'esercizio del diritto di voto, criticità che vanno sollecitamente segnalate a questa Direzione Centrale al fine di individuare adeguate soluzioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
Maria Grazia Nicolò